

Violenza di genere: spunti di riflessione su profili giuridici, criticità applicative e prospettive di riforma

Pietro Mazzei*

Ricevuto 9 giugno 2025 – Accettato 18 giugno 2025

Sommario

La violenza di genere rappresenta una delle violazioni più gravi e diffuse dei diritti umani nel contesto contemporaneo. Nonostante gli sviluppi normativi e giurisprudenziali, permane un divario significativo tra tutela formale e protezione effettiva delle vittime. Il presente articolo esamina l'evoluzione della normativa italiana in materia di violenza di genere, analizza le principali novità introdotte dalle recenti novelle legislative nel Codice penale e nel Codice di procedura penale.

Parole chiave: codice rosso, violenza di genere, violenza assistita, violenza domestica, maltrattamenti, stalking.

Gender-based violence: legal aspects, implementation challenges and reform prospects

Abstract

Gender-based violence represents one of the most serious and frequent violations of human rights in contemporary society. Despite legislative and jurisprudential

* Vice Procuratore presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia. pietro.mazzei@giustizia.it.

De Iustitia et Iure, 1/2025
DOI: 10.3280/iuso20386

developments, a significant gap between formal and effective protection of victims remains. This article examines the evolution of the Italian legislation regarding gender-based violence, analysing the main novelties introduced in the criminal and criminal procedure codes by the recent legal amendments.

Keywords: gender based violence, domestic violence, abuse, stalking, red code, witnessed violence.

1. I numeri

Per una analisi approfondita del fenomeno occorre innanzitutto porre l'attenzione sulla drammaticità dei numeri.

Nonostante una certa disomogeneità a causa della diversa provenienza dei dati possiamo affermare che una donna su tre subisce violenza.

I dati Istat, che si fermano però al 2015, esprimono senza dubbio la drammaticità del fenomeno sol che si pensi che, su un campione di donne comprese tra il 16 ed i 70 anni, il 31,5% ha subito durante la propria esistenza una forma di violenza che fosse fisica o sessuale e che nella maggior parte dei casi tale forma di violenza è stata posta in essere dal proprio partner.

Ed ancora, la relazione del Ministero dell'Interno del 2023 sui "reati spia" evidenzia che sono donne il 75% delle vittime del reato di atti persecutori e più dell'80% delle vittime del reato di maltrattamenti in famiglia ed addirittura oltre il 90% delle vittime di violenza sessuale.

Guardando poi ai femminicidi la situazione, se possibile assume un carattere ancora più drammatico sol che si pensi che gli ultimi dati evidenziano che nei primi due mesi del 2025 sono state uccise 8 donne, praticamente una alla settimana.

2. Inquadramento sovranazionale

A livello sovranazionale dobbiamo brevemente dar cenno alla Convenzione di Istanbul; alla Direttiva UE 2012/29 sulle vittime dei reati e la direttiva del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con L 77/2013, rappresenta il pilastro della normativa sovranazionale. Essa impone agli Stati obblighi di prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate.

Di particolare rilievo è l'art 3 della Convenzione, il quale fornisce le definizioni di violenza contro le donne e violenza domestica.

In particolare, la violenza contro le donne costituisce, per la Convenzione, una forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione contro le donne che comprende ogni forma di violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze fisiche sessuali, psicologiche od economiche.

Mentre la violenza domestica ricomprende tutte le forme di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica «che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

La Convenzione oltre a fornire le definizioni anzidette fissa gli obiettivi attraverso l'elencazione delle diverse azioni che gli Stati membri devono porre in essere e basa la sua azione su tre fondamentali pilastri ovvero la Prevenzione e la Protezione delle vittime e la Punizione dei colpevoli (le tre "P").

La Direttiva UE 2012/29 costituisce un ulteriore punto fermo della normativa sovranazionale e stabilisce che alle vittime di reato sia garantita «informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali».

Innanzitutto il reato viene definito «non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali della vittima». Da ciò consegue il diritto della vittima di reato ad «essere riconosciuta e trattata in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta», dovendosi avere riguardo «della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate» e rispetto della sua «integrità fisica, psichica e morale».

La direttiva, inoltre, pone al centro la tutela della vittima attraverso la predisposizione di un vero e proprio manifesto dei diritti della vittima che viene declinato attraverso tre punti fondamentali, ovvero informazione e sostegno, partecipazione al procedimento penale, protezione generale e specifica.

Nell'ambito del primo punto si stabilisce il diritto della vittima di comprendere e di essere compresa; Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente; Diritti della vittima al momento della denuncia, assicurando alla vittima la possibilità di presentare la denuncia attraverso l'uso della lingua che la stessa comprende oppure avvalendosi di un'assistenza linguistica; Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso; Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime.

Quanto alla partecipazione al procedimento penale, la direttiva stabilisce il Diritto di essere sentita, in modo che la vittima possa fornire i mezzi di prova tenendo conto soprattutto dell'età della vittima stessa; Diritti in caso

di decisione di non esercitare l'azione penale; Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa; Diritto al patrocinio a spese dello Stato; Diritto al rimborso delle spese. Diritto alla restituzione dei beni. Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale. Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro per far sì che la stessa possa presentare la denuncia nel proprio stato di residenza.

Infine, nell'ambito della protezione delle vittime il Diritto alla protezione deve assicurare una reale protezione alla vittima stessa ed ai suoi familiari al fine di prevenire il rischio di vittimizzazione secondaria; Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato; Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali. Per la normativa *de qua* è di fondamentale importanza ascoltare la vittima senza ritardo e riconoscere alla stessa il diritto ad essere assistita dal suo legale o da persona di sua fiducia. Diritto alla protezione della vita privata; Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale.

Infine la direttiva del 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica la quale mira a «fornire un quadro giuridico generale in grado di prevenire e combattere efficacemente la violenza contro le donne e la violenza domestica in tutta l'Unione», garantendo il sostegno delle vittime e la loro protezione, ed assicurando l'accesso alla giustizia ed il risarcimento dei danni subiti, e promuovendo la parità di genere e la non discriminazione.

Inoltre vengono introdotte alcune fattispecie di reato quali la mutilazione dei genitali femminili, i matrimoni forzati, la condivisione non consensuale di immagini intime, lo stalking online, l'istigazione all'odio e alla violenza on line.

3. Legislazione italiana

Prima di esaminare in modo approfondito gli interventi legislativi che si sono succeduti nel corso di questi anni occorre preliminarmente evidenziare come nei nostri codici manca una definizione di violenza di genere, di violenza domestica e di violenza contro le donne.

Solo in L 119/2023 nell'ambito della misura di prevenzione dell'ammorramento, è presente la definizione di violenza domestica che viene così riportata:

«ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica economica che si

verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti, condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

L 168/2023 che reca “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” ne amplia la nozione e attraverso l'espressione «uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno di un contesto di vita familiare o di coppia».

Risulta chiaro come tale norma abbia voluto ampliare lo spettro dei casi in cui è possibile rinvenire la fattispecie di reato comprendendo tanto i rapporti familiari o di coppia esistenti quanto quelli cessati e considerando le diverse forme di violenza che possono manifestarsi, da quella fisica a quella sessuale, da quella psicologica a quella economica ponendo altresì l'accento sul concetto di gravità e di non episodicità.

Come accennato nel nostro ordinamento si sono susseguite varie normative in ossequio alle numerose normative sovranazionali ed in particolare L 69/2019 il c.d. codice rosso e L 168/2023.

Le normative in esame sono intervenute in modo profondo sia in termini sostanziali che procedurali.

4. Le modifiche al codice penale

CP 165: la modifica all'istituto della sospensione condizionale della pena.

L 69/2019, 6, prima e successivamente L 168/2023, hanno introdotto una rilevante modifica all'istituto della sospensione condizionale della pena che – nei reati di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, lesioni personali, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso, aggravati ai sensi di CP 576, 1, n 2, 5 e 5.1 nonché di CP 577, 1, n 1, e 2 – prevede come essa debba essere subordinata alla partecipazione da parte del reo a corsi di recupero presso «enti che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

«Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis, nonché agli articoli 582 e 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena

è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero».

La *ratio* di tale previsione, ovvero la prevenzione del rischio di reiterazione del reato, risiede nella altissima percentuale di reiterazione dei reati di violenza sulle donne e di violenza domestica che sfiora l'85%. La norma dunque mira a favorire un'efficace prevenzione della recidiva e a tutelare le vittime di violenza familiare, imponendo percorsi di recupero come misura di afflizione aggiuntiva rispetto alla sola pena.

Naturalmente la partecipazione ai corsi necessita del consenso dell'imputato, consenso che, come ribadito dalla Suprema Corte, deve essere pieno ed effettivo, libero ed informato, evincibile anche da comportamenti conclusivi risultanti dagli atti processuali (Cass. Pen. Sez. VI 40888/2024).

Il Giudice riveste un ruolo centrale dovendo lo stesso individuare il percorso che meglio si attagli alle caratteristiche del reato, al contesto sociale nonché alle caratteristiche dell'imputato. Il Giudice non si dovrà, in altre parole, limitare ad una formale applicazione della norma ma, di contro, dovrà individuare il percorso che possa garantire una concreta rieducazione del reo e dovrà specificare la cadenza settimanale delle attività e la durata del percorso, che deve coprire l'intero periodo di sospensione della pena (Cass. Pen. Sez. 40888/2024).

Una interessante problematica si pone con riferimento all'ipotesi in cui a seguito della sospensione condizionale della pena venga meno, *ex CPP 300*,

l'efficacia della misura cautelare precedentemente applicata. Tale ipotesi avrebbe potuto creare un vuoto di tutela nei confronti delle persone offese, ragion per cui il Legislatore del 2023 è intervenuto stabilendo che in tali casi la cancelleria del Giudice che ha emesso la relativa sentenza ne deve dare immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza affinché si possa tempestivamente valutare l'applicazione di una misura di prevenzione personale di durata non inferiore a quella fissata per il corso di recupero e la cui eventuale violazione deve essere comunicata al PM per la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena.

Infine occorre ricordare che nell'ipotesi sentenza di patteggiamento *ex* CPP 444, qualora l'istanza proposta contenga come condizione la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il PM dovrà innanzitutto valutare la cessazione della condotta, attesa l'abitualità di molti dei reati relativi al codice rosso, nonché la subordinazione della sospensione alla definizione del percorso di recupero nelle forme e con le caratteristiche che abbiamo indicato ed il consenso dell'imputato alla partecipazione a detto percorso. In mancanza di tali presupposti il Giudice non potrà che rigettare la richiesta di patteggiamento.

5. CPP 387 bis: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla P.O.

L 69/2019 ha introdotto tale fattispecie prevedendo una pena da sei mesi a tre anni nel caso di violazione delle misure cautelari *ex* CPP 282 *bis* e CPP 282 *ter*.

L 168/2023 ha inasprito le pene ivi previste innalzando la pena edittale nel massimo da tre anni a tre anni e sei mesi ed ha aggiunto il secondo comma che prevede la violazione dei provvedimenti emessi dal giudice civile su istanza di parte, nel procedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, che abbia emesso decreto di allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che abbia tenuto una condotta pregiudizievole o che abbia prescritto di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione.

«Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 *bis* e 282 *ter* del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 *bis* del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 473

bis 70, primo comma, del codice di procedura civile, o un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».

La legge del 2023 ha dato particolare rilievo a tale fattispecie stabilendo che in tali casi il PM possa provvedere, *ex CPP 384 bis*, a disporre con decreto motivato l'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla P.O. La norma consente, altresì, l'arresto in flagranza differita, su cui torneremo quando affronteremo le modifiche al codice di procedure penale.

Si tratta naturalmente di un reato proprio potendo commetterlo solo chi sia legalmente sottoposto ai provvedimenti di cui *CPP 282 bis*, *CPP 282 ter* e *CPP 384 bis*, a dolo generico essendo sufficiente la coscienza e volontà di violare il provvedimento cui lo stesso è sottoposto che si consuma nel tempo e nel luogo in cui viene violato il provvedimento medesimo.

Particolarmente interessante risulta Cass. Pen. Sez. VI 4936/2025 che chiarisce un tema particolarmente delicato ovvero la sussistenza del reato nell'ipotesi in cui sia la vittima ad essersi avvicinata all'imputato.

Ebbene la Corte annullando il provvedimento del Tribunale che aveva revocato la misura degli arresti domiciliari disposta dal Gip in relazione al reato di cui *CP 387 bis*, a seguito di un episodio in cui era stata la stessa vittima spontaneamente a recarsi a casa dell'imputato, ha chiarito che

«l'obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza minima trovano applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima: ciò perché la misura cautelare in questione – per quanto incida sensibilmente sulla libertà di movimento dell'indagato – presenta pur sempre un indubbio profilo di favore per l'indagato, che vedrà una limitazione minore dei propri diritti e delle proprie libertà, essendo l'alternativa rappresentata dalle misure custodiali *ex artt. 284 e ss cod. pen.*».

Secondo la Cassazione, dunque in un contesto caratterizzato da una relazione squilibrata, ciò che rileva è la garanzia della incolumità anche contro la volontà della P.O.

6. CP 572: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Si tratta di un reato proprio, nonostante l'uso della parola chiunque, in ragione dello speciale legame che deve sussistere tra il soggetto attivo e la

persona offesa; a forma libera che si realizza attraverso atti di vessazione, discriminazione, denigrazione, fisica o psicologica che autonomamente considerati possono anche non costituire reato ma che reiterati nel corso del tempo generano uno stato sofferenza in colui che li subisce; necessariamente abituale.

L 69/2019 e L 168/2023 hanno apportato notevoli modifiche al reato di maltrattamenti.

In particolare, L 69/2019 ha inasprito il trattamento sanzionatorio portando la pena da tre a sette anni anziché da due a sei anni. Naturalmente tale aumento impatta tanto sul termine di efficacia della eventuale misura cautelare quanto sulla possibilità da parte del PM di disporre il fermo che precedentemente era precluso non essendo la pena prevista superiore agli anni sei; la legge ha altresì introdotto una circostanza ad effetto speciale qualora il fatto sia commesso in presenza o in danno di una persona in stato di gravidanza, di una persona minore o disabile oppure se il fatto è commesso con armi. Infine, il minore degli anni 18 che assiste ai maltrattamenti deve essere considerato persona offesa del reato.

Particolarmente rilevante è il terzo comma dove si prevede un aumento di pena qualora la persona offesa riporti come conseguenza non voluta dei maltrattamenti, lesioni gravi o gravissime o la morte. Qualora, di contro, l'autore abbia manifestato una autonoma intenzione di ledere l'integrità fisica della persona offesa saremo in presenza di un concorso di reati

L 168/2023 è intervenuta, con riferimento CP 572, solo sul codice di procedura penale prevedendo l'arresto in flagranza differita, l'allontanamento urgente dalla casa familiare e l'obbligo da parte del PM di valutare entro termini definiti (30 giorni) l'opportunità di richiedere una misura cautelare.

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato».

Il bene giuridico protetto dalla norma ha dato vita ad un ampio dibattito con differenti interpretazioni oggi superate da un granitico orientamento della Corte di Cassazione che ritiene che al di là della collocazione sistematica della norma nei “delitti contro la famiglia”, l’oggetto giuridico è costituito dalla protezione della incolumità fisica e psichica di coloro che, per rapporti di tipo familiare o di affidamento, si trovino nelle condizioni di subire, condotte di prevaricazione fisica o morale.

La violenza può dunque manifestarsi sotto molteplici forme, non solo la violenza fisica ma anche quella morale e psicologica che crei un regime di vita mortificante lesivo della dignità e della libertà della P.O. Si pensi a tutti quelle condotte che si manifestano attraverso l’utilizzo di termini sessisti, o che comportino l’isolamento della P.O dalla famiglia d’origine, lo svilimento del ruolo genitoriale, la minaccia di sottrazione dei figli, ecc. e la violenza economica che ostacola l’indipendenza della P.O allo scopo di esercitare una inaccettabile forma di controllo.

Circa l’abitudine occorre precisare che non assumono rilievo il numero degli atti posti in essere nei confronti della P.O né tantomeno l’arco temporale all’interno del quale essi si manifestano sibbene la creazione di un sistema di prevaricazione relazionale che determini sofferenza fisica o morale nella persona che li subisce in una lettura non parcellizzata delle condotte.

In tale contesto occorre considerare la sostanziale differenza che esiste tra la violenza, nelle sue diverse forme, che configura il reato di maltrattamenti e le c.d liti familiari. La distinzione è assolutamente netta. Saremo in presenza di violenza domestica tutte le volte che un soggetto reiteratamente impedisce ad un altro di portare avanti il proprio punto di vista attraverso tutte quelle forme di coartazione che connotano la violenza fisica, morale o economica mentre saremo in presenza di liti familiari nei casi in cui le parti si trovano in posizione paritaria ed il confronto anche aspro si basi sulla reciproca accettazione del diritto di esprimere il proprio parere senza timore (Cass. Pen., Sez. VI 37978/2023; Cass. Pen., Sez. VI 19847/2022). Dove in altre parole, non possono essere individuati un maltrattatore ed un maltrattato, un carnefice ed una vittima.

Con riferimento al concorso di reati, occorre precisare che il CP 572 assorbe il reato di percosse e quello di minacce ma concorre con le lesioni *ex* CP 582 in quanto l’autore non ha solo inteso maltrattare la vittima ma anche lederne l’integrità fisica (Cass. Pen., Sez. V, 42599/2018 e, in senso conforme, *ex multis*, Cass. Pen., Sez. III, 50208/2015).

Secondo la Suprema Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 17872/2022) vi è concorso formale tra CP 572 e CP 582 quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza della circostanza aggravante CP 576, 1, n 5.

Per quanto riguarda l'elemento della Convivenza, richiamata nel testo della norma occorre fare alcune precisazioni che consentono di chiarirne la portata.

Cass. 9187/2022, ha chiarito che convivente è colui che

«convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare, in modo stabile e continuo. Essa si caratterizza per la spontaneità della scelta, per la sua revocabilità e non può essere esclusa qualora sia per qualsivoglia ragione sospesa per determinati periodi e si pone come consuetudine di vita in comune caratterizzata da un legame di solidarietà e assistenza reciproche. Del tutto neutro appare il tempo della convivenza dovendosi piuttosto considerare se la relazione ha instaurato quell'affidamento solidaristico che connota la convivenza stessa».

Il tema della convivenza naturalmente va ad incidere anche sulla eventuale configurazione di CP 612 *bis* (di cui tratteremo successivamente) anziché di CP 572.

Ed in effetti la Cassazione ha specificato che

«In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di “famiglia” e di “convivenza” di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza “more uxorio” con la persona offesa».

Cass. Pen. Sez. VI, 31390/2023; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Pen. Sez. VI 38336/2022; Cass. Pen. Sez. VI 15883/2022; Cass. Pen. Sez. VI 9663/2022.

Sempre la Cassazione chiarisce in due differenti pronunce l'ipotesi in cui cessa la convivenza ma permane un legame solidaristico.

«Nei casi di cessazione della convivenza “more uxorio”, è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, in ragione di una mantenuta consuetudine di vita comune o dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex art. 337-ter cod. civ.» (Cass. Pen. Sez. VI 7259/2021);

ed ancora

«Integrano il reato di maltrattamenti in famiglia, e non quello di atti persecutori, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge che, sorte in ambito domestico, proseguano dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza» (Cass. Pen. Sez. VI 45400/2022).

Per le medesime ragioni e a fortiori sarà configurabile il CP 572 quando le parti condividono un rapporto genitoriale in quanto tale circostanza evidenzia la permanenza di un vincolo familiare (Cass. Pen. Sez. II 43846/2023).

A fronte di tale indirizzo giurisprudenziale si è affermata un diverso orientamento che sostiene l’applicabilità della fattispecie prevista da CP 612 bis qualora le condotte siano state poste in essere nei confronti di soggetto non più convivente anche nell’ipotesi in cui vi siano dei figli.

Occorre pertanto chiarire il confine tra le due norme al fine di individuare nel caso specifico quella realmente applicabile.

A tal fine soccorre una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, (Cass. Pen. Sez. VI 5026/2025) la quale ha chiarito che, la sola genitorialità condivisa – in assenza di matrimonio, convivenza o rapporti significativi tra le parti – non è sufficiente per configurare un vero e proprio rapporto familiare rilevante ai fini penali; per integrare la fattispecie di maltrattamenti è necessario un legame fondato sul matrimonio oppure su una relazione affettiva caratterizzata da una concreta, effettiva e stabile convivenza *more uxorio*, ovvero una comunanza di vita simile a quella coniugale. Pertanto, il discrimine tra maltrattamenti e stalking aggravato risiede nella presenza o meno di una reale comunanza affettiva, morale o economica, la cui valutazione spetta al giudice di merito.

Una particolare attenzione deve essere posta su quella che viene definita violenza assistita. L. 69/2019 ha introdotto l’ultimo comma di CP 572 di tal che il minore degli anni diciotto che assiste ai maltrattamenti deve essere considerato come persona offesa del reato ed ha ulteriormente configurato una ipotesi aggravata nel caso in cui i maltrattamenti siano posti in essere in danno o in presenza di un minore.

Si tratta di una ipotesi di pericolo astratto in quanto, come ricorda la

Cassazione ciò che rileva è «l'elevata probabilità di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica (i maltrattamenti) alla presenza del minorenne» che risulta, dunque, sufficiente ad integrare l'offesa e, dunque, la tipicità del reato (Cass. Pen. Sez. VI 47121/2023).

La stessa Cassazione chiarisce che sul punto non assume alcun rilievo l'età del minore in quanto la visione di comportamenti violenti ha un carattere di pericolosità anche in bambini in tenera età. «Lo sviluppo neurobiologico, nelle prime fasi, appare particolarmente delicato e potrebbe, quindi, essere compromesso, proprio per l'impossibilità/difficoltà, per il neonato e l'infante, di elaborare le immagini e gli stimoli cui sono passivamente sottoposti».

Nella medesima sentenza la Corte si sofferma su un ultimo aspetto che assume particolare rilievo in tema di violenza assistita ovvero sui “contenuti minimi” che devono assumere i “maltrattamenti assistiti”, ovvero sulla “offensività in concreto” della condotta posta in essere dall'imputato. Su tale questione la Cassazione ha chiarito che ricorre tale ipotesi qualora «il minorenne, quale ne sia l'età, abbia presenziato ad un numero di episodi che, per la loro gravità (non dovendo, peraltro, necessariamente consistere nell'uso di violenza fisica) e per la loro ricorrenza nel tempo (abitualità), possano comprometterne il sano sviluppo psico-fisico» fissando così il principio di diritto per cui «sussiste violenza assistita a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico» (Cass. Pen. Sez. VI 47121/2023).

7. CP 612 bis Atti Persecutori

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione

della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

L 69/2019 ha inasprito il trattamento sanzionatorio stabilendo una pena da 1 anno a sei anni e sei mesi di reclusione per i fatti commessi dopo il 9 agosto 2019 secondo i principi generali del *favor rei*.

L 168/2023 ha annoverato il reato di cui a CP 612 *bis* tra quelli per i quali è possibile l'arresto in flagranza differita, la possibilità da parte del PM di disporre l'allontanamento urgente dalla casa familiare, l'ammonimento da parte del questore e il contingentamento dei tempi entro i quali il PM deve richiedere la misura cautelare.

L'aumento del trattamento sanzionatorio va naturalmente ad incidere sia sulla eventuale durata della misura cautelare e sulla possibilità di disporre le intercettazioni telefoniche.

Si tratta di un reato abituale a dolo generico – inteso come volontà di porre in essere le condotte minacciose o moleste nella consapevolezza della loro idoneità a produrre l'evento – e si connota con la reiterazione delle condotte delittuose i cui singoli episodi costituiscono “segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento” che si possono realizzare tanto con le minacce quanto con le molestie e che causa nella persona offesa uno degli eventi descritti dalla norma ovvero: un perdurante e grave stato di ansia o di paura (reato di danno); un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona a lei legata sentimentalmente (reato di pericolo); l'alterazione delle proprie abitudini di vita (reato di danno).

Siamo in presenza di un reato

«abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, si caratterizza in quanto l'evento nella triplice declinazione alternativa prevista dalla norma incriminatrice deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, nel cui ambito la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice e che può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio» (Cass. Pen. Sez. V 40855/2019).

Quanto alle aggravanti.

La circostanza aggravante di cui al secondo comma è una circostanza ad effetto comune e attiene alle ipotesi in cui il fatto sia commesso da soggetto legato con la P.O da una relazione di prossimità «per il quale legislatore presume l'esistenza di quella relazione di fiducia che proviene dalla vissuta stabilità di affetti, ancorché il rapporto coniugale sia cessato ovvero interrotto dalla separazione» (Cass. Pen. Sez. V 21641/2023) o di affettività che deve essere verificata in concreto, non deve essere intesa soltanto come “stabile condivisione della vita comune”, ma deve costituire «un legame connotato da un rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione (Cass. Pen. Sez. III, 11920/2018), poiché è proprio l'abuso o l'approfittamento di tale legame di fiducia a costituire fondamento della ratio normativa».

L'aggravante di cui al terzo comma è invece una aggravante ad effetto speciale con aumento della pena sino alla metà nell'ipotesi in cui il reato sia commesso ai danni di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità. Ulteriore ipotesi aggravata è costituita dall'uso delle armi o nel caso in cui il reato sia commesso da persona travisata.

Da ultimo è bene notare come il reato è procedibile a querela che può essere presentata entro sei mesi che decorrono dalla consumazione del reato che coincide con l'evento di danno o di pericolo di cui abbiamo già detto e la remissione è soltanto processuale anche se l'interpretazione corrente consente oggi la presentazione della remissione anche presso un ufficiale di polizia giudiziaria. Tale questione pone alcuni problemi metodologici perché non consente al giudice di valutare la libertà e la piena consapevolezza della scelta da parte della persona offesa che ben potrebbe subire pressioni in tal senso. La querela diventa irrevocabile nei casi in cui il reato sia commesso con minacce reiterate o con armi.

8. CP 612 *ter*: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Tale fattispecie è stata introdotta da L 69/2019 e L 168/2023 lo ha annoverato tra i delitti per cui è necessaria una valutazione entro termini prestabiliti della misura cautelare; a trattazione prioritaria e per i quali è prevista la misura di prevenzione dell'ammonimento da parte del questore.

La fattispecie è comunemente nota con l'espressione revenge porn che può condurre ad una fallace interpretazione della norma. Il termine "vendetta" implica infatti, per definizione, l'esistenza di un torto subito che giustificerebbe, almeno in astratto, una reazione punitiva.

In altre parole si potrebbe arrivare a presumere che vi sia stata un'azione scorretta da parte della vittima. Tuttavia, nel caso in questione, la diffusione illecita di materiale intimo avviene quasi sempre al termine di una relazione tra i soggetti coinvolti, e assume la connotazione di una e propria ritorsione nei confronti dell'ex partner.

La denominazione revenge porn, utilizzata principalmente dai media per descrivere questo fenomeno, riflette una costruzione giornalistica e non una qualificazione giuridica. Essa suggerisce erroneamente che la semplice decisione di porre fine a un rapporto sentimentale possa costituire una provocazione tale da "giustificare" la vendetta, contribuendo così a una narrazione fuorviante e lesiva della dignità delle vittime.

La condotta in sé lecita ovvero la realizzazione di immagini o video sessualmente espliciti costituisce il presupposto della condotta illecita che si realizza attraverso la diffusione, senza il consenso della persona rappresentata di tali immagini o video da parte del soggetto che li ha realizzati o li ha sottratti.

Si tratta di un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui avviene il primo invio «delle immagini o dei video con contenuto sessualmente esplicito» poiché la norma non parla di "reiterazione della condotta diffusiva né quantifica né qualifica in alcun modo la diffusione lesiva del bene protetto" – Cass. Pen. Sez. V 14927/2023.

Quanto all'elemento psicologico occorre distinguere; l'ipotesi del primo

comma richiede un dolo generico ovvero è sufficiente la consapevolezza di porre in essere la condotta vietata dalla fattispecie incriminatrice senza una finalità ulteriore; il secondo comma, di contro, necessita del dolo specifico ovvero il fine di recare nocumento alla persona offesa inteso in senso estensivo come qualsiasi apprezzabile disagio sia esso patrimoniale o morale (cfr. Cass. Pen. Sez. III 29549/2017).

Altra questione attiene a cosa si riferisca l'espressione a contenuto sessualmente esplicito. Anche in tal caso la Corte di Cassazione ha chiarito come l'espressione "a contenuto sessualmente esplicito" non si riferisca esclusivamente alla rappresentazione visiva degli organi genitali in senso strettamente medico-scientifico. Allo stesso modo, tale locuzione non si limita a indicare la riproduzione di un atto sessuale vero e proprio, potendo invece ricomprendere anche la raffigurazione di parti del corpo considerate "erogene" – come seno e glutei – che, in base al contesto e alle modalità in cui sono rappresentate, risultano idonee a evocare l'istinto sessuale e quindi la sfera intima della persona ritratta. Ciò che è tutelato è la libertà sessuale intesa in senso ampio, e la diffusione non consensuale di immagini intime rappresenta una violazione dell'autodeterminazione sessuale della persona offesa. È sufficiente per la Cassazione che la diffusione riguardi immagini o video che ritraggano atti sessuali, organi genitali oppure altre parti erogene – come seni o glutei – purché nudi o rappresentati in un contesto tale da evocare la sessualità.

Delineati gli elementi essenziali del reato occorre soffermarsi brevemente sulle aggravanti dovendosi per quanto attiene alla procedibilità richiamare quanto detto con riferimento a CP 612 *bis*.

Dunque l'aggravante di cui al terzo comma, ad effetto comune, prevede un aumento della pena qualora il fatto sia commesso da persona legata da relazione di prossimità o di affettività essendo in tal caso la condotta più riprovevole a causa del rapporto preesistente con la vittima oppure se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

L'aggravante di cui al quarto comma, ad effetto speciale si configura qualora le condotte siano realizzate ai danni di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di donna in stato di gravidanza.

9. CP 583 *quinquies* deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso

«Chiunque cagiona ad alcuna lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici

anni. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno».

La norma è stata introdotta da L 69/2019 che contestualmente abroga il CP 584 n 4 che costituiva una aggravante delle lesioni gravissime.

CP 583 *quinquies* prevede la reclusione da otto a 14 anni per chi cagiona una lesione dalla quale derivi la deformazione o lo sfregio permanente del viso ed ha lo scopo di riconoscere alla deformazione e lo sfregio del viso un maggior disvalore.

Il bene giuridico tutelato è l'integrità fisica e l'identità personale della vittima. Il volto rappresenta l'elemento più espressivo dell'identità individuale: colpirlo in modo permanente significa aggredire non solo il corpo, ma anche la dignità e la percezione sociale della persona.

L'inasprimento della pena (da 8 a 14 anni) rispecchia l'intento repressivo del legislatore, che ha voluto rispondere con fermezza a fenomeni come gli attacchi con acido, spesso riconducibili a dinamiche di possesso e controllo in contesti relazionali.

Particolarmente importante è definire la deformazione e lo sfregio permanente del viso. La deformazione è interpretata dalla giurisprudenza come una modificazione morfologica permanente dell'aspetto esteriore del viso, tale da alterare in modo evidente la fisionomia originaria della persona. Al riguardo la Corte di Cassazione precisa che «Per deformazione si intende un'alterazione dei tratti somatici idonea a compromettere l'identificabilità della persona o a incidere gravemente sull'aspetto esteriore, in maniera visibile e permanente» (Cass. Pen. Sez. V 36734/2013). Ed ancora «La deformazione, ai fini dell'art. 583 n. 4 c.p., è tale quando è idonea a modificare in modo rilevante e duraturo l'aspetto del volto, con impatto sulla percezione che gli altri hanno della persona» (Cass. Pen. Sez. I 28864/2019). La permanenza dell'alterazione è un requisito essenziale: la modificazione deve essere irreversibile o di lunghissima durata, non correggibile spontaneamente né con trattamenti ordinari. Si rilevano, quindi, anche elementi medico-legali nella valutazione. Lo "sfregio permanente" del viso implica, secondo l'orientamento costante, una lesione esteticamente deturpante, ma non necessariamente deformante. È una lesione visibile e permanente che, pur non alterando i tratti fisionomici in senso stretto, produce un effetto deturpante. Ancora una volta le parole della Suprema Corte chiariscono il concetto «Lo sfregio consiste in una lesione che lascia una cicatrice evidente e duratura, incidente sull'estetica del volto, anche se non ne altera la fisionomia in modo

rilevante» (Cass. Pen. Sez. V 18801/2015). «Non è dunque necessaria una deformazione strutturale del viso, essendo sufficiente una alterazione permanente dell'estetica, idonea a incidere sulla percezione sociale del soggetto» (Cass. Pen. Sez. III 29450/2020).

Naturalmente entrambe le nozioni – deformazione e sfregio – condividono alcuni requisiti fondamentali secondo la giurisprudenza ovvero la Visibilità: la lesione deve essere percepibile a occhio nudo in condizioni normali; la Permanenza: deve trattarsi di effetti duraturi, non reversibili con trattamenti semplici o naturali; e l'Impatto sociale: deve derivarne un'alterazione dell'identità estetica o relazionale della persona, idonea a suscitare riprovazione o esclusione. Dunque le definizioni di “deformazione” e “sfregio permanente del viso” non si limitano a un dato oggettivo medico, ma integrano anche una dimensione relazionale e sociale. La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di concetti dinamici, da interpretare alla luce dell'identità personale e della percezione pubblica.

Ulteriore profilo di interesse è dato dalle circostanze aggravanti. Il reato è aggravato se commesso con il concorso delle circostanze di cui CP 576 e 577. L'aggravante CP 576 n 1: si applica alle lesioni commesse in danno del coniuge, anche separato, o di un prossimo congiunto, e comporta una pena più grave; e quella di CP 577: prevede aggravanti legate a motivi abietti, crudeltà, premeditazione, o relazione affettiva, anche in caso di convivenza cessata. Il problema interpretativo che si pone è se, e in che modo, tali aggravanti possano concorrere con la fattispecie di CP 583 *quinquies*. La questione è stata oggetto di un primo orientamento giurisprudenziale, tendente a ritenere compatibili le aggravanti di CP 576 e CP 577 con CP 583 *quinquies*, in quanto esse non esauriscono il disvalore già contemplato dalla norma autonoma, ma ne colgono ulteriori elementi soggettivi o oggettivi, legati al rapporto tra autore e vittima o alla modalità dell'azione.

Sul punto la Cassazione ha stabilito con sentenza Cass. Pen. Sez. V 39006/2021 che «L'art. 583-*quinquies*, pur costituendo una fattispecie autonoma, può concorrere con le circostanze aggravanti previste dall'art. 577 c.p., qualora ricorrano relazioni affettive tra l'agente e la persona offesa, diverse da quelle già considerate nella norma incriminatrice, in quanto la ratio dell'aggravante resta distinta e non assorbita».

Un'ulteriore questione interpretativa concerne il principio del *ne bis in idem* sostanziale e il divieto di doppia valutazione del medesimo fatto (cd. divieto di “doppia punizione” per lo stesso elemento costitutivo o circostanziale). La soluzione prospettata in giurisprudenza prevede che il concorso è ammesso, ma subordinato alla verifica dell'autonomia strutturale delle aggravanti, rispetto agli elementi già contemplati nella norma incriminatrice.

In altre parole, è necessario evitare che la relazione affettiva sia sanzionata due volte, se già compresa in CP 583 *quinquies*, 2 «In presenza della circostanza aggravante specifica prevista dal secondo comma dell'art. 583-*quinquies*, il giudice deve valutare con attenzione la compatibilità con le aggravanti ex art. 577 c.p., evitando duplicazioni punitive qualora il medesimo elemento relazionale sia già valorizzato dalla fattispecie speciale» (Cass. Pen. Sez. I 19423/2022).

10. Le principali modifiche al CPP

Le modifiche al codice di procedura penale. Si tratta di interventi normativi che hanno inciso profondamente sulla struttura del procedimento penale, introducendo modifiche a diversi articoli del codice di procedura penale, orientate a rafforzare l'immediatezza delle indagini e la tutela anticipata della vittima, ma che pongono questioni rilevanti in relazione ai principi costituzionali e sovranazionali del giusto processo.

11. Modifiche a CPP 90 *ter*

Una delle novità centrali è la modifica di CPP 90 *ter*, che impone all'autorità giudiziaria di: «Informare senza ritardo la persona offesa della revoca o modifica delle misure cautelari, della scarcerazione dell'imputato e di ogni altro provvedimento incidente sulla sua sicurezza». Questa disposizione dà attuazione agli obblighi derivanti dalla Direttiva UE 2012/29, che riconosce alla vittima il diritto a essere informata in tutte le fasi del procedimento, con attenzione alla sua condizione di vulnerabilità.

I provvedimenti che devono essere comunicati attengono alla scarcerazione sia per fine pena sia per le eventuali modifiche del regime detentivo; la cessazione o la sostituzione della misura di sicurezza detentiva; l'evasione, l'eventuale estinzione della misura cautelare anche non custodiale; l'eventuale perdita di efficacia o la cessazione della misura precautelare.

La comunicazione sarà a cura dell'autorità che procede, dunque sarà onere del PM ai sensi del CPP 655 «Il pubblico ministero presso il giudice indicato in CPP 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti» e di CPP 656 «Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato»; procederà invece di Giudice che comunicherà il

dispositivo alla P.O nell'ipotesi in cui dispone la modifica della condizione del detenuto. Pensiamo all'ipotesi della concessione della sospensione condizionale della pena che, come abbiamo visto, deve essere subordinata alla partecipazione ai corsi di recupero; ed ancora il giudice di sorveglianza nel caso di provvedimento proprio o il giudice dell'esecuzione nei casi di scarcerazione.

12. In tema di misure cautelari. Deroghe ai principi generali sulle misure coercitive (art. 13)

L'articolo 13 completa il quadro riformatore introducendo deroghe mirate alla disciplina delle misure cautelari sancendo il principio di presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere che non deve essere parametrata alla pena applicabile all'esito del giudizio e dunque modifica i criteri di scelta delle misure coercitive (CPP 275), consentendo l'applicazione di misure più afflittive in presenza di reati di violenza di genere ed in particolare dei reati di cui CP 572, CP 612 *bis*, CP 612 *ter*. Tale norma va letta in combinato disposto con il CPP 280 che consente di applicare la predetta custodia in carcere anche nelle ipotesi di CP 387 *bis* e CP 582 aggravato ai sensi di CP 576, 1, n 2, 5, 5.1 e CP 577, 1, n 1, e 2.

Tali deroghe sono espressione di un principio di specialità fondato sulla peculiarità delle esigenze protettive nei reati di violenza domestica, e si iscrivono nel solco della giurisprudenza CEDU che riconosce agli Stati un margine di apprezzamento nel bilanciamento tra garanzie e tutela della vittima.

13. L'uso dei mezzi elettronici di controllo e le conseguenze della loro elusione (art. 12)

Con l'articolo 12, il legislatore ha inteso rafforzare il ricorso ai dispositivi tecnologici di sorveglianza, prevedendo nel caso in cui sia disposta la misura degli arresti domiciliari l'utilizzo del braccialetto elettronico come strumento tecnico previsto da CPP 275 *bis*.

In caso di arresti domiciliari, dunque sarà applicato sempre il braccialetto elettronico ai sensi di CPP 275 *bis* e CPP 284 e sulla polizia giudiziaria grava l'obbligo di verificare la fattibilità tecnica dell'uso del braccialetto e il consenso dell'indagato.

Circa la fattibilità tecnica il problema, si pone naturalmente per il braccialetto "antistalking" in quanto in tal caso potrebbero verificarsi problemi

di assenza di segnale da parte dei diversi operatori che renderebbe impossibile il monitoraggio, circostanza che va comunicata tramite annotazione dalla polizia giudiziaria coadiuvata dalla società incaricata.

CPP 276 prevede infine l'applicazione della custodia cautelare in carcere nell'ipotesi di manomissione del braccialetto. Secondo la Cassazione «La manomissione del braccialetto elettronico, ove dolosa, integra una violazione grave delle prescrizioni cautelari, legittimando l'aggravamento della misura con la custodia in carcere» (Cass. Pen. Sez. II 5471/2024).

CPP 282 *bis* prevede la misura dell'allontanamento dalla casa familiare. L'art 12 ha modificato tale norma introducendo il comma 6 che da un lato prevede un ampliamento dei reati ai quali è applicabile la misura ovvero oltre ai reati di CP 570, CP 571, CP 572, CP 582 (nell'ipotesi aggravata), CP 612 *bis*, i reati di violenza sessuale, il tentato omicidio, CP 583 *quinqies* e dall'altro prescrive l'obbligo e non più la facoltà di utilizzo del braccialetto elettronico con una distanza minima di 500 metri dalla casa familiare o comunque dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. È inoltre previsto il potere del giudice di applicare una misura maggiormente gravosa qualora l'imputato non acconsenta all'applicazione del braccialetto elettronico o nel caso in cui l'organo delegato alle esecuzioni accerti la non fattibilità tecnica di tale forma di controllo.

CPP 282 *ter* prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati abitualmente stabilendo, al secondo comma, che tale forma di tutela può essere estesa ai prossimi congiunti, ai conviventi della persona offesa o alla stessa legati da relazione affettiva. Anche per tale ipotesi è previsto l'obbligo del braccialetto elettronico e l'applicazione di misura più gravosa qualora l'imputato non acconsenta all'applicazione del braccialetto elettronico o nel caso in cui l'organo delegato alle esecuzioni accerti la non fattibilità tecnica di tale forma di controllo.

Sull'utilizzo del braccialetto elettronico L 168/2023 ha, dunque, di fatto stabilito la eliminazione del previo accertamento della disponibilità del braccialetto elettronico, l'accertamento della fattibilità tecnica dell'applicazione del braccialetto medesimo, l'obbligatorietà del braccialetto elettronico per le misure non custodiali e l'aggravamento della misura nel caso in cui l'imputato/indagato non abbia acconsentito all'applicazione del braccialetto.

Sul punto occorre ribadire quanto stabilito dalla Corte Cost 173/2024, la quale ha evidenziato con tale strumento ha costituisca un presidio per la tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere precisando che la previsione di una distanza minima di 500 metri è funzionale per consentire alla persona offesa di mettersi al sicuro e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Per usare la terminologia dalla Corte «A un sacrificio relativa-

mente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato- spia al delitto di sangue».

14. CPP 347

L 69/2019, 1, ha equiparato i reati del codice rosso a quelli della criminalità organizzata prevedendo per le fattispecie di cui CP 572; 56, CP 575; CP 609 *bis*, CP 609 *ter*, CP 609 *quater*, CP 609 *quinquies* e CP 609 *octies*; CP 612 *bis*; CP 612 *ter* e CP 582 nella forma aggravata *ex* CP 576, CP 577 che la comunicazione della notizia di reato debba essere trasmessa la PM immediatamente, e non più senza ritardo, anche in forma orale ponendo dunque una esigenza di celerità che costituisce il fulcro dell'intervento legislativo in questa materia.

15. CPP 362

La norma più significativa introdotta da L 69/2019 è il nuovo CPP 362, 1 *ter*, secondo cui: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 612-*bis* e 583-*quinquies* del Codice penale, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa o, se minore, dai suoi esercenti la responsabilità genitoriale, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato». Questa disposizione mira a evitare il ritardo nelle indagini preliminari, spesso segnalato dalla giurisprudenza di Strasburgo come fonte di violazione degli obblighi positivi di protezione da parte dello Stato.

La norma prevede l'assunzione dell'informazione da parte del PM ma essa è considerata delegabile alla Polizia Giudiziaria ai sensi di CPP 370 ed il termine di tre giorni espressamente indicato decorre dalla iscrizione della notizia di reato e può essere derogato in presenza di una delle due condizioni espressamente previste ovvero ove ricorrano esigenze di tutela del minore di anni diciotto oppure ove ciò sia reso indispensabile per la riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. L 122/23 prevede a tal proposito il potere del Procuratore della Repubblica di revocare l'assegnazione del fascicolo al pubblico ministero che si sia reso inadempiente rispetto alle disposizioni di cui CPP 362, 1 *ter*.

16. CPP 362 bis

Prevede una accelerazione dei tempi circa la valutazione da parte del pubblico ministero sulla eventuale richiesta di misura cautelare. La norma infatti stabilisce che il PM svolte le opportune indagini valuta la sussistenza dei presupposti per applicare la misura cautelare senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato. La norma prevede altresì che il giudice debba provvedere in ordine alla richiesta del PM con ordinanza entro 20 giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Resta inteso che la valutazione del PM in caso di mancata richiesta della misura cautelare debba esplicitarsi, comunque, in un provvedimento seppur sommario.

17. CPP 370

Anche questa norma si pone nel solco dell'accelerazione dei procedimenti che riguardino i reati del codice rosso e prevede che la PG proceda senza ritardo al compimento degli atti che le siano stati delegati dal pubblico Ministero fissando di fatto un ordine di priorità nell'esecuzione delle deleghe che costituisce una sorta di canale preferenziale dettato dalla presunzione legale dell'urgenza.

18. L'arresto in flagranza differita: genesi e disciplina del nuovo CPP 382 bis

L'istituto dell'arresto in flagranza differita era già stato previsto per altre fattispecie di reato commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione delle manifestazioni sportive e in occasione o a causa del trattenimento nei CPR. In tali casi la norma prevede che qualora non sia possibile effettuare l'arresto nell'immediatezza per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, il reato si considera commesso comunque in flagranza qualora dalla documentazione video fotografica emerga con chiarezza l'autore del reato stesso.

L. 168/2023, 10, ha inserito nel codice di procedura penale il nuovo cpp 382 bis, che consente appunto l'arresto in flagranza differita nei procedimenti concernenti reati particolarmente gravi in ambito familiare e relazionale, tra cui:

- il reato di CP 387 *bis*,
- il reato di maltrattamenti in famiglia (CP 572),
- il reato di atti persecutori (CP 612 *bis*).

Secondo la disposizione, è possibile procedere all'arresto anche fuori dai casi di flagranza in senso stretto, quando il fatto sia documentato mediante strumenti audiovisivi o altri dispositivi tecnologici di rilevazione, da cui emerga con certezza l'autore del reato e purché la condotta sia stata commessa entro le 48 ore precedenti l'intervento dell'autorità.

In termini applicativi, la Cassazione ha chiarito che la flagranza differita non rappresenta una deroga al principio di tassatività, ma una modalità evolutiva di percezione del fatto che trova legittimazione nei casi in cui vi sia una corrispondenza temporale stretta e univoca tra il fatto e la sua documentazione tecnica. In tal senso: «L'arresto in flagranza differita può ritenersi legittimo se la documentazione tecnica consente una ricostruzione oggettiva, tempestiva e inequivoca del fatto reato» (Cass. Pen. Sez. VI 709/2024).

19. CPP 384 *bis*. L'estensione del potere precautelare del pubblico ministero: l'allontanamento d'urgenza (CPP 384 *bis*)

L'articolo 11 ha introdotto nel corpo di CPP 384 *bis* una serie di nuovi commi (dal 2 *bis* al 2 *sexies*), che attribuiscono al pubblico ministero un potere autonomo e urgente di allontanamento dell'indagato dalla casa familiare, anche in assenza della flagranza e fuori dai presupposti del fermo.

La *ratio* della norma è quella di assicurare un immediato presidio cautelare, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, dell'esistenza di fondati motivi per ritenere che le condotte possano essere reiterate, del pericolo grave ed attuale per la vita e l'integrità fisica della P.O. e della urgenza che non consente di attendere il provvedimento del giudice; valutazione che il Pm fa in base agli elementi raccolti quali la denuncia stessa e di tutti gli elementi raccolti dalla PG nell'immediatezza.

Il decreto deve essere motivato e ha efficacia temporanea, entro 48 ore dalla sua esecuzione il PM chiede la convalida al Giudice per le indagini preliminari ed il GIP entro le successive 48 ore fissa l'udienza con avviso al PM ed al difensore.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato la compatibilità costituzionale del potere precautelare, purché esercitato nel rispetto dei principi di necessità, urgenza e proporzionalità. In particolare: «L'allontanamento d'urgenza disposto dal pubblico ministero è legittimo solo ove l'urgenza sia

effettiva, e non altrimenti fronteggiabile con ordinari strumenti cautelari» (Cass. Pen. Sez. V 14275/2024).

20. La misura di prevenzione dell'ammonimento

L'ammonimento è una misura di prevenzione applicata dal questore, a seguito di un procedimento di carattere amministrativo, ed è applicabile nelle ipotesi di cui CP 612 *bis* e CP 612 *ter* e nei casi previsti dagli articoli CP 581, CP 582, CP 610, CP 612, 2, CP 612 *bis*, CP 612 *ter*, CP 614, CP 635 nell'ambito di violenza domestica. DL 93/2013 3 convertito in L 119/2013 così modificato da L 168/2023 definisce la violenza assistita come

«uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».

L'ammonimento, che come detto è una misura di prevenzione, non necessita dell'accertamento della sussistenza della fattispecie di reato e trova la sua ragione, ove manchi la condizione di procedibilità necessaria per la perseguibilità del reato stesso, nel tentare di scongiurare che le condotte poste in essere possano protrarsi dando vita a fatti di maggiore gravità nell'ambito delle relazioni familiari.

Il procedimento trova la sua genesi tanto nell'istanza della persona offesa che in luogo di presentare la querela richiede al questore detto provvedimento, esponendo i fatti che lo giustificano quanto in un atto d'ufficio dal questore nel caso di segnalazione che provenga dalle forze dell'ordine o da personale sanitario; qualora dall'esposizione dei fatti si evincano reati perseguibili d'ufficio il Questore è obbligato a darne comunicazione all'A.G.

Il Questore deve assumere le opportune informazioni attraverso la P.G e le persone eventualmente informate e all'esito, riscontrata la fondatezza della notizia, redigere processo verbale e notificare all'interessato il provvedimento di ammonimento, che si concretizza in una formale diffida a tenere una condotta conforme alla legge. Non vi è un obbligo per l'autorità procedente di provvedere all'audizione dell'interessato ma detta omissione deve essere opportunamente motivata. Il Questore all'esito del provvedimento di ammonimento dispone il ritiro delle armi eventualmente detenute dall'interessato.

Il provvedimento di ammonimento non è soggetto a termine di efficacia ed è valido sino alla sua revoca ed è soggetto ai consueti mezzi di impugnazioni previsto per gli atti amministrativi ovvero il ricorso gerarchico, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il ricorso al Giudice Amministrativo e la richiesta di riesame al Questore medesimo. L. 168/2023 ha previsto che la revoca del provvedimento può essere disposta su istanza dell'interessato non prima che siano decorsi tre anni dalla emissione e che il soggetto abbia partecipato ad appositi percorsi di recupero.

L. 168/2023 ha infine stabilito che si proceda d'ufficio nei casi in cui la condotta sia posta in essere da un soggetto già ammonito prevedendo in tal caso un aumento di pena per colui che abbia posto in essere le condotte incriminate.

21. Conclusioni

L'introduzione del cosiddetto Codice Rosso rappresenta un momento di svolta nell'approccio normativo alla violenza domestica e di genere, rafforzando gli strumenti di tutela processuale e accelerando i tempi di intervento dell'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, è sempre più necessaria una effettiva sinergia tra le diverse articolazioni del sistema giudiziario evitando la frammentazione delle competenze tra uffici giudiziari diversi, che spesso operano in parallelo senza una visione integrata della situazione familiare. Occorre creare una comunicazione costante e strutturata tra i magistrati che si occupano dei vari profili — penale, civile e minorile — della stessa vicenda onde evitare ritardi o contraddizioni nei provvedimenti adottati, con potenziali ricadute negative sulla protezione delle vittime e dei minori.

In conclusione, affinché la normativa introdotta con il Codice Rosso raggiunga pienamente i propri obiettivi di prevenzione e protezione, è indispensabile promuovere una cultura della cooperazione interistituzionale e intergiurisdizionale. In quest'ottica, la prassi giudiziaria deve evolversi verso modelli integrati di intervento, che prevedano flussi informativi obbligatori tra procure e magistrature specializzate, nonché tavoli permanenti di confronto operativo, anche con l'ausilio dei servizi sociali, dei centri antiviolenza e delle figure professionali coinvolte nella rete di protezione.

La violenza di genere non può essere considerata come un evento isolato; essa è l'espressione di un contesto culturale che richiede interventi sempre più incisivi. La normativa penale, che pure risulta indispensabile per arginare questo drammatico fenomeno sociale, non può considerarsi esaustiva ma occorre un'azione coordinata di trasformazione sociale e

istituzionale, orientata alla prevenzione e alla protezione effettiva delle potenziali vittime.

In tale senso appare indispensabile agire con programmi di educazione e sensibilizzazione soprattutto in ambito scolastico coinvolgendo famiglie e professori supportati da figure professionali adeguatamente formate.

Riferimenti bibliografici

Di Nicola Travaglini P. e Menditto F. (2024). *Il nuovo Codice rosso: il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno: commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE del 2024*. Milano.

Romano B. e Marandola A., a cura di (2024). *Codice rosso, La violenza domestica e di genere alla luce della l. n. 19 luglio 2019, n. 69, dalla l. 8 settembre 2023, n. 122, e dalla l. 24 novembre 2023, n. 168*. Pisa.